

NOTE PER LA COMPILAZIONE

(DA NON SPEDIRE ALL'UFFICIO)

¹ L'indicazione dello stato civile non è obbligatoria, ma opportuna per permettere una verifica della corretta compilazione del presente modello.

² Indicare il mese di decorrenza. Le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificati gli eventi che danno diritto alle detrazioni (nascita, adozione, ecc.) a quello in cui sono cessati. **Nel caso di un dipendente neo-assunto presso la Provincia, se nell'anno in corso ha già fruito di tali detrazioni in occasione di un precedente rapporto di lavoro con un altro datore di lavoro, andrà indicata come decorrenza la data di inizio del rapporto di lavoro dipendente presso la Provincia. Se invece non ha fruito di alcuna detrazione, andrà indicata come decorrenza l'inizio dell'anno in corso (fatto salvo il caso in cui l'evento che dà diritto alla detrazione si sia verificato posteriormente a tale data).**

³ La detrazione per figli va ripartita nella misura del **50 per cento** tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per **l'intero importo**; inoltre, previo accordo tra i genitori, la detrazione può essere richiesta dal genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio, la detrazione per figli spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario; nel caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione va ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori; se il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa.

⁴ Barrare SOLO se l'altro genitore manca (**per decesso**) o **non ha riconosciuto** i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente e effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o se coniugato si è successivamente separato. In tal caso infatti per il primo figlio si riconosce, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge.

LA DETRAZIONE SPETTA CIOÈ SOLO A CHI È VEDOVO O HA FIGLI NON RICONOSCIUTI DALL'ALTRO GENITORE E NON È ATTUALMENTE CONIUGATO.

⁵ In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori spetta un'ulteriore detrazione pari a 1.200 euro. La detrazione va ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetta a quest'ultimo per l'intero importo. In caso di separazione legale ed effettiva, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. **Indicare il mese di decorrenza del diritto alla detrazione. Nel caso in cui la nascita o l'adozione del quarto figlio si verifichino nel corso dell'anno l'importo comunque spetta per l'intero anno.**

⁶ Gli "altri familiari a carico" sono identificati dall'articolo 433 del Codice civile, il quale stabilisce che sono tenuti a prestare gli alimenti il coniuge; i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. La detrazione spetta a condizione che il familiare conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. L'importo teorico della detrazione è di **€ 750,00** (l'importo effettivo della detrazione è determinato con un calcolo che tiene conto del reddito del soggetto richiedente). La detrazione per altri familiari a carico va ripartita pro quota tra coloro che ne hanno diritto.

DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE

La detrazione va rapportata al periodo di lavoro nell'anno.

IMPORTO MASSIMO DETRAZIONE	CONDIZIONI DI SPETTANZA
€ 1.880,00	Reddito fino a € 8.000 (ammontare minimo della detrazione spettante € 690,00 ; per i rapporti di lavoro a tempo determinato ammontare minimo della detrazione € 1.380,00)
€ 978 +risultato del calcolo	Reddito da € 8.001 a € 28.000 (calcolo dell'importo della detrazione spettante in base al reddito)
€ 978	Reddito da € 28.001 a € 55.000 (calcolo dell'importo della detrazione spettante in base al reddito)

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

CONIUGE A CARICO

La detrazione per il coniuge a carico spetta a condizione che questi non sia legalmente ed effettivamente separato.

IMPORTO MASSIMO DETRAZIONE	CONDIZIONI DI SPETTANZA
€ 800,00	Reddito fino a € 15.000 (calcolo dell'importo della detrazione spettante in base al reddito)
€ 690,00 (*)	Reddito da € 15.001 a € 40.000
€ 690,00	Reddito da € 40.001 a € 80.000 (calcolo dell'importo della detrazione spettante in base al reddito)

(*) La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a :

DETRAZIONE	€ 10	€ 20	€ 30	€ 20	€ 10
REDDITO	oltre € 29.000 fino a € 29.200	oltre € 29.200 fino a € 34.700	oltre € 34.700 fino a € 35.000	oltre € 35.000 fino a € 35.100	oltre € 35.100 fino a € 35.200

DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO

IMPORTI DELLA DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO

	SITUAZIONE FAMILIARE	IMPORTO MASSIMO DETRAZIONE (*)
1	Per ciascun figlio (dai 3 anni in su) a carico	€ 950,00
2	Per ciascun figlio a carico minore di 3 anni	€ 1.220,00

3	Per ciascun figlio a carico se portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (in aggiunta all'importo di cui al punto 1 e 2)	400,00 + €
4	Per ciascun figlio a carico se i figli a carico sono più di tre (in aggiunta all'importo di cui al punto 1 e 2)	200,00 + €
5	Figlio in mancanza del coniuge	Importo previsto per il coniuge se più conveniente rispetto a quello previsto come figlio

(*) L'importo effettivo delle detrazioni è determinato con un calcolo che tiene conto del reddito del soggetto richiedente.